

IL RETTORE

D.R. 1009/09

- Visto il decreto ministeriale nr. 513 del 21.06.1999 con cui è stata istituita questa università ed il decreto ministeriale del 10 aprile 2000 con cui è stato approvato lo statuto ed il regolamento didattico di ateneo
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11 co.1;
- Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005, relativo all'istituzione della classe di laurea magistrale in Giurisprudenza;
- Visto il D.R. 1019/06 del 9 maggio 2006 con cui è stato istituito, come previsto dal D.M. 25.11.2005, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 nella FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA il **Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01 – classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza)**,
- Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2007, Modifica del decreto 25 novembre 2005, recante: «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza»
- Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;
- Visto il DM 26 luglio 2007, n. 386, relativo alle linee guida per l'istruzione e l'attivazione dei corsi di studio universitari;
- Visto il DM 3 luglio 2007 concernente la programmazione del sistema universitario per il triennio 2007/2009;
- Visto il DM 31.10.2007 n. 544 concernente i requisiti necessari;
- Vista la ministeriale nr. 25 del 23 gennaio 2008 in materia di banca dati dell'offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti necessari;
- Visto il D.R. nr. 1025/08 del 23 maggio 2008 con cui venivano istituite a decorrere dall'anno accademico 2008-2009 le lauree ex DM 270/04 nella facoltà di Economia (**Classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale: corso di laurea in Economia ed Organizzazione aziendale** e **Classe LM-77 Scienze economico-aziendali: Corso di laurea magistrale in Economia e Management**) a seguito della ministeriale prot. 3845/08 del 21.05.08 con cui veniva emesso il provvedimento direttoriale di attivazione dei suddetti corsi, nonché veniva approvato l'adeguamento del Regolamento didattico di ateneo a seguito della Ministeriale prot. 3844/08 del 22.05.2008 con cui veniva emesso il provvedimento direttoriale relativo all'approvazione della parte generale del regolamento didattico di ateneo;
- Vista la proposta di modifica al regolamento didattico di Ateneo parte generale, trasmessa dal Magnifico Rettore dell'Università LUM Jean Monnet con nota prot. 209/09 del 29.01.2009;
- Visto il parere espresso dal Consiglio Universitario nell'adunanza del 25.02.2009;
- Vista la ministeriale nr. 808 del 05.03.2009, con cui veniva trasmesso il provvedimento direttoriale relativo all'approvazione della suddetta integrazione;

DECRETA

LUM Jean Monnet

S.S. 100 Km 18 – 70010 – Casamassima (Bari)

Tel. 080.4524311 – Fax Segreteria 080.6977599, Fax Presidenza e Rettorato 080.6977122

Art. 1 E' emanato il nuovo regolamento didattico di ateneo, di cui all'art.11 del DM 270/04, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Casamassima, 16 marzo 2009

Il Rettore
Prof. Emanuele Degennaro

UNIVERSITA' LUM "JEAN MONNET"
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21 gennaio 2009

INDICE

Articolo 1 – Definizioni

TITOLO I – Corsi di studio e strutture didattiche

- Articolo 2 – Titoli e corsi di studio
- Articolo 3 - Strutture didattiche
- Articolo 3 bis – Strutture di ricerca
- Articolo 4 – Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici
- Articolo 5 – La Facoltà ed i Consigli di Facoltà
- Articolo 6 – Le Classi di Corsi di studio ed i Collegi di classe
- Articolo 7 – I corsi di studio ed i Consigli di corsi di studio
- Articolo 8 – Istituzione, attivazione e disattivazione delle Strutture didattiche
- Articolo 9 – Crediti formativi universitari
- Articolo 10 – Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche ed integrative
- Articolo 11 – Manifesto degli studi, curricula e piani di studio
- Articolo 12 – Orientamento e tutorato
- Articolo 13 – Commissioni didattiche di vigilanza

TITOLO II – Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio e delle attività didattiche

- Articolo 14 – Corsi di laurea
- Articolo 15 – Corsi di laurea magistrale
- Articolo 16 – Corsi di specializzazione
- Articolo 16 bis - Scuola di specializzazione per le professioni legali
- Articolo 17 – Corsi di Dottorato di ricerca
- Articolo 18 – Masters universitari
- Articolo 19 – Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole
- Articolo 20 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero
- Articolo 21 – Calendario didattico
- Articolo 22 – Tipologia e articolazione degli insegnamenti
- Articolo 23 – Esami e verifiche del profitto
- Articolo 24 – Studenti impegnati a tempo pieno e studenti non frequentanti, studenti

LUM Jean Monnet

S.S. 100 Km 18 – 70010 – Casamassima (Bari)

Tel. 080.4524311 – Fax Segreteria 080.6977599, Fax Presidenza e Rettorato 080.6977122

Fuori corso e ripetenti; interruzione degli studi

Articolo 25 – Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori

Articolo 26 – Attività didattiche formative, integrative e di tutorato legate all'incentivazione dei Docenti e dei Ricercatori

Articolo 27 – Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

Articolo 28 – Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

TITOLO III – Diritti e doveri degli studenti

Articolo 29 – Immatricolazioni ed iscrizioni

Articolo 30 – certificazioni

Articolo 31 – Tutela dei diritti degli studenti

TITOLO IV – Norme transitorie e finali

Articolo 32 .- Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

Articolo 33 – Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

Articolo 34 – Comitato di Consultazione sugli Ordinamenti Didattici

Articolo 35 – Norme transitorie

Allegato 1: Regolamento Scuola di Specializzazione per le professioni legali

Articolo 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Regolamento Generale sull'autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei, di cui al D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270;
- b) per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master universitario, come individuati dall'art. 2;
- c) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea magistrale (che può essere anche a ciclo unico, di durata normale di 5 anni, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 4 del presente Regolamento), il Diploma di specializzazione, il Dottorato di Ricerca ed il Master, come individuati dall'art. 2;
- d) per Decreti Ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95 della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, recanti la definizione delle Classi di appartenenza ai Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo dei crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
- e) per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (Classi di Corsi di Studio), l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'art. 5 e determinati dai Decreti ministeriali;
- f) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia, come specificato dall'art. 8;
- g) per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano i curriculum dei Corsi di studio, come specificato dall'art. 8;
- h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 23 giugno 1997 e successive modifiche;

- i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, così come definito dai Decreti ministeriali;
- j) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente, in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, come specificato dall'art. 9;
- k) per obiettivo formativo, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato, come precisato dai Decreti Ministeriali;
- l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio, al fine del conseguimento del relativo titolo;
- n) per Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei Docenti e dei Ricercatori universitari, il Regolamento approvato dall'Ateneo ai sensi dell'art. 4 della legge 370 del 19 ottobre 1999.

TITOLO I

Corsi di studio e strutture didattiche

Articolo 2

Titoli e corsi di studio

1. L'Ateneo "LUM Jean Monnet", di seguito denominato Ateneo, rilascia i seguenti titoli di studio: Laurea, Laurea magistrale, (che può essere anche a ciclo unico, di durata normale di 5 anni, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 4 del presente Regolamento) nonché Diplomi di specializzazione, Dottorati di Ricerca, Masters universitari nelle Facoltà di Economia e Giurisprudenza.
2. La Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di Ricerca ed il Master Universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio, ossia dei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master, attivati dall'Ateneo, in osservanza dei Decreti Ministeriali e nell'ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate.
3. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine di Corso di studio appartenenti alla medesima Classe sono, sotto tutti gli aspetti giuridici, equivalenti. Essi sono, tuttavia, contrassegnati da denominazioni particolari, coincidenti con quella del Corso di studio corrispondente, ai sensi dell'art. 7, comma 1, oltre che dall'indicazione numerica della classe di appartenenza.
4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti Ministeriali in vigore e, in particolare, del Regolamento Generale sull'Autonomia e successive modifiche e sono disciplinati dai relativi Regolamenti

didattici, autonomamente approvati dall'Ateneo, in conformità con tali disposizioni. In particolare nella Facoltà di Economia saranno attivati i seguenti Corsi di Laurea: Corso di Laurea in Economia dell'Azienda Moderna (Classe delle lauree L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale) e Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management (Classe delle Lauree Magistrali LM-77 Scienze economico aziendali); nella Facoltà di Giurisprudenza saranno attivati i seguenti Corsi di Laurea: Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza - LMG/01).

5. Il Senato Accademico, previo parere del Nucleo di Valutazione, assicura almeno ogni tre anni, in base ad un preciso sistema di valutazione interna delle attività didattiche, definito da un apposito Regolamento, la revisione dell'elenco dei Corsi di studio attivati dall'Ateneo e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti. In questo senso, compete al Senato Accademico assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle esigenze sociali ed alla richiesta di qualificazione professionale del territorio di appartenenza.
6. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studio, l'elenco dei settori scientifico – disciplinari e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell'ambito dei diversi curricula, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi Ordinamenti didattici.
7. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Decreti Ministeriali in vigore e viene disciplinato dall'art. 28 del presente Regolamento.
8. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri Atenei italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con Atenei esteri (o ad essi assimilabili), la durata dei Corsi di studio può essere variamente determinata, anche in deroga al comma 4 del presente articolo, in relazione a precise normative dell'Unione Europea.
9. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dall'art. 10 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici e/o integrativi, anche a distanza, finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studio.

Articolo 3

Strutture didattiche

1. Le Strutture didattiche dell'Ateneo sono le Facoltà.
2. Organi delle Facoltà sono: il Preside, il Consiglio di Facoltà, i Consigli Didattici di Corso di studi e le Giunte di Classe.
3. I Regolamenti didattici possono prevedere, ove non contemplate dallo Statuto, l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna Struttura, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.
4. Ai sensi delle leggi vigenti ed in base ad appositi accordi, possono essere attivate Strutture didattiche interateneo. Rientrano in tale genere di strutture didattiche i Corsi di studio attivati in convenzione o consorzio con altri Atenei, italiani o esteri: Corsi di studio interuniversitari, Scuole interateneo di Specializzazione (SIS), Dottorati di ricerca consorziati, Corsi di Master congiunti. E' considerata altresì struttura didattica la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di cui all'art. 16 bis.

Art. 3 bis
Strutture di ricerca

1. Ferma restando l'autonomia e la libertà di ricerca di ciascun professore e ricercatore, le strutture di ricerca dell'Ateneo sono i dipartimenti.
2. I dipartimenti hanno autonomia finanziaria, amministrativa e contabile che esercitano nel rispetto delle competenze attribuite dallo Statuto agli Organi dell'Università.
3. La costituzione del dipartimento è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà interessata (o delle Facoltà interessate) ed acquisito il parere del Senato Accademico. E' condizione per l'esistenza del dipartimento l'afferenza di almeno 5 professori di ruolo strutturati nell'Ateneo. Ciascun docente strutturato può afferire ad uno ed un solo dipartimento.
4. Sono organi del dipartimento il direttore e il consiglio di dipartimento.
5. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del consiglio di dipartimento, tra i professori ordinari e straordinari della LUM Jean Monnet afferenti al dipartimento. In caso di motivate esigenze, la direzione del dipartimento è affidata, su proposta del consiglio di dipartimento, a professori associati.
6. Il direttore del dipartimento convoca e presiede il consiglio di dipartimento. Salvo quanto disposto al comma 1, sono competenze del direttore:
 - a) l'esecuzione alle delibere adottate dal Consiglio di dipartimento;
 - b) la promozione di ogni atto diretto a costituire e a migliorare gli strumenti organizzativi necessari ad assolvere i compiti del dipartimento;
 - c) l'impulso all'attuazione di programmi di ricerca approvati dal consiglio di dipartimento;
 - d) la predisposizione annuale di una relazione sulle attività di ricerca svolte dal dipartimento da trasmettere al Rettore, unitamente alle proposte di bilancio preventivo e consuntivo del dipartimento ed alla valutazione dell'attuazione degli obiettivi dei programmi di ricerca.
 - e) limitatamente a quanto funzionale all'esercizio delle competenze di cui alle lettere precedenti, il monitoraggio sull'acquisizione e sulla gestione dei finanziamenti esterni. Il direttore, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale di una segreteria organizzativa ed è coadiuvato dalle strutture organizzative della LUM Jean Monnet.
7. Il consiglio di dipartimento:
 - a) propone al senato accademico l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca;
 - b) è responsabile dei dottorati di ricerca;
 - c) promuove l'istituzione di borse di studio e di contratti di ricerca;
 - d) partecipa ad attività di ricerca anche in collaborazione con altri enti di diritto pubblico o privato;
 - f) elabora, sviluppa e coordina programmi di ricerca, anche con la possibilità di conferire incarichi di ricerca;
 - g) approva, su proposta del direttore ed alla luce delle somme all'uopo assegnate dal Consiglio di Amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo del dipartimento;
 - h) promuove l'acquisizione di finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati da destinare alle attività istituzionali del dipartimento.
 - i) fermo restando quanto previsto dal presente articolo, elabora e approva un regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del dipartimento.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni del vigente ordinamento universitario.

Articolo 4

Regolamenti didattici ed Ordinamenti didattici

1. I Regolamenti di Facoltà, proposti dal Consiglio di Facoltà, a maggioranza dei componenti del Consiglio medesimo, sono emanati dal Rettore, previa approvazione del Senato Accademico.
2. I Regolamenti dei Corsi di studio, proposti dai rispettivi Consigli didattici di Corso di studio e approvati, a maggioranza, dal Consiglio di Facoltà o dalle Facoltà interessate, sono emanati dal Rettore. I Regolamenti dei Corsi di studio interateneo sono emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite, dai Rettori degli Atenei interessati, in seguito ad approvazione dei rispettivi Senati Accademici.
3. Nel caso di attivazione di Corsi di studio interfacoltà (ai sensi dell'art. 7, comma 2), i Regolamenti di Facoltà determinano le norme generali cui devono attenersi i Consigli di Corso di studio cui essi appartengono, in base ad una convenzione reciproca tra le Facoltà interessate, che assicuri il pieno rispetto delle norme generali stabilite da ciascuna di esse.
4. In caso di persistente dissenso tra diverse Facoltà al cui interno siano attivati Corsi di studio interfacoltà, la questione viene rimessa al Senato Accademico, che decide in modo vincolante.
5. Ciascun Ordinamento didattico, redatto nel rispetto dei Decreti ministeriali, determina in particolare:
 - a) Le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le rispettive classi di appartenenza;
 - b) Il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - c) I crediti assegnati a ciascuna attività formativa, con l'indicazione:
 - per gli ordinamenti dei corsi di laurea, in relazione alle attività di cui alle lettere a),b) dell'articolo 10, comma 1, del D.M. 270/2004, di uno o più settori scientifico disciplinari di riferimento e del relativo ambito disciplinare;
 - per gli ordinamenti dei corsi di laurea magistrale non a ciclo unico quinquennale, in relazione alle attività di cui all'art. 10, comma 4, del D.M. 270/2004, di uno o più settori scientifico disciplinari di riferimento e del relativo ambito disciplinare;

Per gli ordinamenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza verranno comunque rispettate le previsioni della vigente normativa di riferimento (in particolare, del D.M. 29 settembre 2005).

- d) Le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.M. 270/04, le determinazioni di cui al presente comma sono assunte dall'Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

6. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio, approvato dal Consiglio di Facoltà e dal Senato Accademico, nel rispetto dei Decreti ministeriali, e dell'Ordinamento didattico relativo, specifica gli aspetti organizzativi del Corso e, in particolare determina:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico – disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività;

- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle verifiche del profitto degli studenti;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

Le suddette determinazioni vengono assunte in base a criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici di ciascun corso.

7. E' inoltre prevista la possibilità di attivare "curricula professionalizzanti" nell'ambito della stessa classe di laurea al fine di meglio adeguare l'offerta formativa alle esigenze del territorio. La suddetta attivazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) per i corsi di laurea: condivisione tra i vari curricula di n. 60 crediti formativi universitari su attività di base e caratterizzanti; diversificazione tra i vari curricula per n. 40 crediti formativi universitari;

b) per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico quinquennale: diversificazione tra i vari curricula per n. 30 crediti formativi universitari;

c) per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza, l'attivazione di "curricula professionalizzanti" avverrà comunque nel rispetto della vigente normativa di riferimento (in particolare, del D.M. 29 settembre 2005).

8. I regolamenti didattici di corsi di studio attivati all'interno di una Facoltà o dei Corsi di studio interfacoltà confluiscono annualmente, entro i termini stabiliti dal Senato Accademico, nel Manifesto didattico di Facoltà o nei Manifesti delle Facoltà interessate (ai sensi dell'art. 11, comma 1).

9. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e a 18 (con riferimento ai corsi di laurea) nonché a 8 e a 12 (per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico quinquennale). Per gli ordinamenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza verranno comunque rispettate le previsioni della vigente normativa di riferimento (in particolare, del D.M. 29 settembre 2005).

10. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea dovranno specificare gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede Europea, ed individuare gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

Articolo 5

Le Facoltà ed i Consigli di Facoltà

1. La Facoltà è, sotto l'aspetto didattico, la struttura fondamentale di appartenenza dei Professori di prima e di seconda fascia e dei Ricercatori.
2. La Facoltà è retta dal Consiglio di Facoltà costituito dai Professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia e da una rappresentanza dei Ricercatori universitari e dei professori incaricati dei corsi come previsto dall'art. 12 dello Statuto della LUM.
3. Nelle norme transitorie detto Consiglio è sostituito da un Comitato Ordinatore formato da tre Professori di prima fascia (tra cui viene nominato il Preside facente funzioni) e da due di seconda fascia e cesserà le sue funzioni allorché alla Facoltà risulteranno

LUM Jean Monnet

S.S. 100 Km 18 – 70010 – Casamassima (Bari)

Tel. 080.4524311 – Fax Segreteria 080.6977599, Fax Presidenza e Rettorato 080.6977122

assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia e due di seconda fascia, entro e non oltre due anni dalla data di approvazione del presente Regolamento didattico.

4. Il Consiglio di Facoltà assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e da tutti i Corsi di studio attivati al suo interno
5. Il regolamento di Facoltà disciplina le forme ed i tempi entro cui il Consiglio di Facoltà assume le deliberazioni, in particolare su:
 - a) il calendario didattico (eventualmente entro termini massimi fissati dal presente Regolamento di Ateneo) e sull'eventuale articolazione dell'anno accademico in cicli didattici;
 - b) la distribuzione temporale dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori (entro i termini fissati dalla Legge, dal Senato Accademico e dal presente Regolamento), in relazione ai regolamenti didattici dei Corsi di studio che li vedono coinvolti e agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro;
 - c) la compilazione del Manifesto didattico di Facoltà, ai sensi dell'art. 4, comma 5 e dell'art. 11, commi 1 e 2;
 - d) l'istituzione delle Commissioni didattiche di vigilanza, ai sensi dell'art. 13;
 - e) l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 1;
 - f) l'attivazione, proposta dalle Giunte di Classe, di moduli didattici, mediante supplenze, affidamenti o contratti e sulla loro disattivazione;
 - g) l'approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, proposti dalle Giunte di Classe.

Articolo 6

Le Classi di Corsi di studio e le Giunte di Classe

1. Qualora più Corsi di studio (Laurea e Laurea magistrale) afferiscano ad una stessa Classe, è istituita la Giunta di Classe, che opera per l'organizzazione armonica delle relative attività didattiche.
2. La Giunta di Classe è costituita dal Presidente dei Consigli Didattici dei Corsi di studio ed è presieduta dal Preside o da un suo delegato.
3. La giunta di Classe ha di norma funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Facoltà cui afferisce e svolge i seguenti compiti principali:
 - a) proposta di istituzione di nuovi Corsi di studio interni alla Classe;
 - b) coordinamento delle attività didattiche e formative dei diversi Corsi di studio;
 - c) proposta di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, elaborati dai Consigli di Corsi di studio;
 - d) organizzazione delle attività di tutoraggio promosse dalla Classe;
 - e) proposta di progetti di attività di orientamento per l'accesso all'Università e guida alle preiscrizioni, realizzabili in collaborazione con le Scuole secondarie superiori.

Articolo 7

I Corsi di studio ed i Consigli didattici dei Corsi di studio

1. I Corsi di studio sono istituiti ed attivati ai sensi dei Decreti Ministeriali, su proposta delle Facoltà interessate, con delibera del Senato Accademico.
2. I Corsi di studio possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Facoltà dell'Ateneo (Corsi di studio interfacoltà) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di studio interuniversitari). I Regolamenti didattici dei Corsi di studio interfacoltà ed

interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica ed attribuiscono ad una tra le Facoltà o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.

3. I Corsi di studio sono retti da un Consiglio Didattico di Corso di studio (in seguito denominato Consiglio Didattico), costituito da tutti i Professori di ruolo, fuori ruolo, da una rappresentanza dei Ricercatori e dei professori supplenti ed a contratto, che sono incaricati dalla Facoltà di svolgere attività didattica, come previsto dallo Statuto della LUM
4. Il Consiglio Didattico è presieduto da un Presidente, nominato dal Consiglio tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio e ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie. Nelle norme transitorie la funzione del Presidente viene svolta da un Professore di prima fascia che fa parte del Comitato Ordinatore della Facoltà a cui afferisce il Corso di studio.
5. Il Consiglio didattico svolge i seguenti compiti:
 - a) elabora e sottopone al Consiglio di Facoltà il regolamento didattico del Corso, comprensivo della precisazione del curriculum e dell'attribuzione dei crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi indicati dai decreti ministeriali per la Classe;
 - b) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dall'Ordinamento;
 - c) determina e sottopone alla Giunta di Classe di appartenenza i requisiti di ammissione ai Corsi di studio, qualificandoli in debiti formativi e progettando l'eventuale istituzione da parte della Facoltà di attività formative propedeutiche ed integrative, finalizzate al relativo recupero, ai sensi dell'art. 10;
 - d) Assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal regolamento e propone annualmente eventuali modifiche e precisazioni alla Giunta di Classe; verifica e sovrintende all'attività didattica programmata, segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente;
 - e) provvede al coordinamento di attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;
 - f) studia nelle forme adeguate un'equilibrata gestione dell'offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture, per evitare sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative;
 - g) esamina ed approva gli eventuali piani di studio proposti dagli studenti entro le normative dei regolamenti didattici;
 - h) esamina ed approva le pratiche di trasferimento degli studenti, la regolamentazione della mobilità studentesca ed il riconoscimento degli studi compiuti all'estero (ai sensi dell'art. 20)
 - i) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo, ai sensi dell'art. 29, comma 4;
 - j) cura la corrispondenza tra la durata normale e quella reale degli studi assicurando, attraverso adeguate attività tutoriali, la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entità del lavoro di apprendimento, in relazione alle finalità formative previste dall'Ordinamento;
 - k) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'Ordinamento e ne dispone l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali,

- l) indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica e per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica, nelle forme previste dall'art. 10, comma 3;
- m) propone alla Giunta di Classe, le modalità del riconoscimento dei crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università, ai sensi dell'art. 9, comma 7;

Le disposizioni degli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dai consigli di Facoltà, acquisito il parere favorevole delle Commissioni Didattiche di vigilanza di cui all'art. 13, entro il termine imprescindibile di trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è rimessa al Senato Accademico (ai sensi del Regolamento Generale sull'Autonomia, art. 12, comma 3).

- 6. In base ad apposite convenzioni tra Università, proposte dai Consigli Didattici dei Corsi di studio e/o dalla Giunta di Classe, ratificate dai consigli di Facoltà e approvate dal Senato Accademico, i Corsi di studio possono prevedere accordi con Corsi di studio attivati presso altri Atenei, per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati.

Articolo 8

Istituzione, attivazione e disattivazione delle Facoltà e dei Corsi di studio

- 1. L'Ateneo attiva o disattiva le Facoltà ed i Corsi di studio con autonome deliberazioni, nel rispetto delle leggi vigenti (in particolare del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25), secondo le procedure indicate nel successivo comma 2, dandone comunicazione al Ministero. I corsi di studio sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 del DM n. 270/04 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario. In particolare, l'Università attiva i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con i decreti ministeriali 16 marzo 2007 (art. 1, comma 9), previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
- 2. L'istituzione di un nuovo Corso di studio interno ad una Classe di Corsi di studio già attivata nell'Ateneo, la modifica degli Ordinamenti Didattici vigenti e la disattivazione di Corsi di studio già attivati, è sottoposta al Senato Accademico da parte dei Consigli di Facoltà o delle Facoltà interessate (nel caso di Corsi di studio interfacoltà), nel rispetto dei Decreti Ministeriali e delle Leggi vigenti, su proposta della Giunta di Classe, ove costituita o del Consiglio didattico interessato (fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 2). Il nuovo Corso di studi entra in vigore con decreto rettorale, a partire dall'inizio del successivo anno accademico.
- 3. L'istituzione di una nuova Classe di Corsi di studio è deliberata dal consiglio di Facoltà o delle Facoltà interessate (nel caso di Corsi di studio interfacoltà) ed è subordinata all'attivazione di almeno un Corso di studio ad essa appartenente, nel rispetto dei Decreti Ministeriali. All'attivazione di corsi di laurea afferenti alle classi di cui ai Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 corrisponde la contestuale disattivazione dei

paralleli corsi di laurea afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

4. L'istituzione di una nuova Facoltà dell'Ateneo è regolata dalla legislazione vigente ed è subordinata all'istituzione di almeno una Classe di Corsi di studio ad essa afferente.
5. Nel caso di disattivazione di Corsi di studio, l'Ateneo assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli di Facoltà la determinazione delle relative modalità, comprensiva anche della possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.

Articolo 9

Crediti formativi universitari

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario (CFU), di seguito denominato credito.
2. Al credito corrispondono, a norma dei Decreti Ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti Didattici, oltre alle ore di studio e, comunque, di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica ed informatica, ect.). Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento Generale dell'Autonomia, sono ammesse eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento, su richiesta delle Facoltà, esclusivamente in seguito a Decreto Ministeriale.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento Generale sull'Autonomia, la quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente (secondo l'elencazione esemplificativa contenuta nell'art. 10, comma 1 del Regolamento Generale sull'Autonomia), tenendo presenti le quantificazioni di numero minimo dei crediti che dovranno essere riservate a ciascun tipo di attività (secondo il regolamento Generale sull'Autonomia, art. 10).
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascuna attività formativa, nel regolamento didattico del Corso di studio. Come regola generale si è inteso che su 25 ore relative ad ogni credito formativo, solo 10 ore saranno di lezione ed all'interno di queste 10 ore una percentuale variabile tra il 60% e l'80% (in base alle autonome deliberazioni dei Consigli di Facoltà) verrà dedicato alle lezioni ed alle esercitazioni collegiali, mentre la restante percentuale sarà dedicata agli esoneri, agli esami ed ad altri processi di apprendimento attivo ed innovativo stabilito dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio.
5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Facoltà, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami ed in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
6. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Le forme di verifica periodica possono essere

diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attività lavorative, ai sensi dell'art. 24, comma 1.

7. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale (fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea) non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza il numero massimo di esami è fissato in 30.
8. Gli studenti che maturano 180 crediti (per i corsi di laurea) ovvero 120 crediti (per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico quinquennale) ovvero 300 crediti (per il corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza) secondo le modalità previste nel regolamento didattico, rispettivamente, del corso di laurea o del corso di laurea magistrale (sia a ciclo unico che non), ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
9. I Regolamenti di Facoltà possono prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati e salvo approvazione del competente Consiglio di Corso di studio, di crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata certificazione (nel rispetto della normativa vigente in materia) dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti di Facoltà e in forme regolamentate dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne o esterne all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili e' fissato per ogni corso di laurea e per ogni corso di laurea magistrale nel rispettivo ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 60 (per i corsi di laurea), a 40 (per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico quinquennale) e a 100 (per il corso di laurea a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza).
10. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà (ai sensi dell'art. 19), il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche esterna (ai sensi dell'art. 20), compete al Consiglio didattico del Corso di studio (in cui lo studente si iscrive), che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.
11. Viene comunque assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% e' riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del

regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Articolo 10

Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche ed integrative

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di studio ed il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti Ministeriali. In particolare, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 270/04:
 - a) per essere ammessi ad un corso di laurea e ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo;
 - b) per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale (non a ciclo unico quinquennale) occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
 - c) per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo;
 - d) per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca é deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
2. I Regolamenti Didattici dei Corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone le modalità di verifica. Per i Corsi di Laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche, di cui al comma 3. Nei corsi di laurea la mancanza di tali requisiti culturali, determinati dai regolamenti, prende il nome di debito formativo.
3. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo, i Consigli di Corso di studio possono prevedere, internamente a ciascun corso di Laurea, l'istituzione di attività formative propedeutiche. Tali attività propedeutiche possono essere svolte in determinati periodi dell'anno accademico, favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni, approvate dal Senato Accademico. Attività propedeutiche e attività formative integrative previste dall'Ordinamento didattico, sempre allo scopo dell'assolvimento del debito formativo, possono essere svolte anche da Docenti di prima e di seconda fascia o da Ricercatori, anche sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dai regolamenti per l'incentivazione dei Docenti (vedi art. 26). Il Regolamento Didattico può anche prevedere l'attivazione di attività formative propedeutiche in vista dell'accesso al primo anno, la partecipazione alle quali, da parte degli studenti immatricolati, sia soltanto consigliata e facoltativa.
4. Se la verifica dell'assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal Regolamento del Corso di Laurea, non è positiva, il Consiglio didattico può proporre all'approvazione del Consiglio di facoltà l'indicazione di specifici obblighi formativi, da soddisfare in ogni caso, entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche agli studenti dei Corsi di laurea ad accesso

programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato.

5. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270. Ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione viene svolta sulla base della valutazione documentale della corrispondenza tra il percorso formativo svolto da ciascuno studente ed i requisiti curriculari individuati dai regolamenti didattici. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano altresì le modalità di acquisizione di eventuali integrazioni curriculari. Le suddette integrazioni devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.
6. Per l'ammissione ai corsi di studio superiori alla laurea magistrale gli Ordinamenti Didattici stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione. I competenti Organi Accademici indicano eventuali integrazioni curriculari necessarie ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente comma, individuando altresì le modalità di acquisizione degli stessi.

Articolo 11

Manifesto degli studi, curricula e piani di studio

1. Entro il termine stabilito dallo Statuto, ossia il 10 luglio di ogni anno, il Senato Accademico approva annualmente il Manifesto degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti di Facoltà, in cui è fissato il numero massimo degli iscritti da ammettere al primo anno di ogni Corso di studi e le modalità di selezione.
2. I Manifesti di Facoltà vengono pubblicati nella Guida dello Studente di ogni Facoltà, gratuitamente distribuita dagli uffici competenti ad ogni studente iscritto.
3. Nei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Specializzazione, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel Manifesto dall'Ordinamento del Corso di studi cui è iscritto, oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un curriculum individuale, in entrambi i casi mediante la presentazione del proprio piano di studi alla Segreteria studenti, entro i tempi fissati dal Senato Accademico.
4. I piani di studio contenenti la richiesta di approvazione di curricula individuali saranno vagliati, sulla base dei criteri indicati dall'Ordinamento di Corso di studio, da una apposita Commissione, istituita dal Consiglio didattico ed approvati dal Consiglio stesso.

Articolo 12

Orientamento e tutorato

1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, il Senato Accademico provvede, con un apposito Regolamento, ad organizzare le attività di orientamento e tutorato previste della Leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della loro vita universitaria (scelta della Facoltà e del Corso di studio, percorso degli studi dall'immatricolazione alla Laurea, accesso al mondo del lavoro).
2. L'Ateneo prevede l'istituzione di un Servizio di Ateneo per il coordinamento delle iniziative di orientamento e di tutorato di cui al comma precedente, eventualmente

con il supporto di un apposito ufficio o Centro di Ateneo, incaricato di assolvere agli aspetti organizzativi ed amministrativi di tali attività e da una Commissione di Ateneo per l'orientamento ed il tutorato. Tale Servizio può operare anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore e con altri enti esterni pubblici e privati.

3. Le attività di orientamento e di tutorato sono organizzate e regolamentate dalle Strutture didattiche, nel contesto della programmazione didattica. Il coinvolgimento dei Docenti e dei Ricercatori nella realizzazione effettiva di tali attività fa parte dei compiti istituzionali e può rientrare nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per l'incentivazione, di cui all'art. 26.
4. In materia di orientamento alla scelta universitaria, le Facoltà e le Classi di Corsi di studio, eventualmente con il supporto organizzativo del Centro di Ateneo di cui al comma 2, con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con la Direzione Scolastica Regionale, possono offrire:
 - a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla preiscrizione;
 - b) corsi di formazione dei docenti di Scuola Superiore su temi relativi all'orientamento;
 - c) consulenze su temi relativi all'orientamento, inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.
5. In materia di orientamento, le Facoltà ed i Consigli dei Corsi di Studio diffondono, mediante l'attività di tutorato, informazioni sui percorsi formativi interni, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.
6. In materia di orientamento post-universitario, le Facoltà possono attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi:
 - a) corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 - b) corsi di preparazione agli esami di Stato;
 - c) corsi di formazioni professionale e di formazione permanente.

Articolo 13

Commissioni didattiche di vigilanza

1. Presso ogni Facoltà, secondo le Leggi vigenti, è istituita una Commissione didattica paritetica di Facoltà o di un organismo equivalente, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.
2. La Commissione è presieduta dal Preside o da un suo Delegato ed è composta, secondo norme fissate dal Regolamento di Facoltà, da docenti e Ricercatori scelti tra i membri del Consiglio di Facoltà, .
3. La Commissione paritetica di Facoltà svolge i seguenti compiti:
 - a) effettua, di concerto con il Nucleo di Valutazione d'Ateneo, valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti;
 - b) propone al Consiglio di Facoltà iniziative di vario tipo, atte a migliorare l'organizzazione didattica e cura le attività di cui all'art. 11, comma 7, del D.M. n. 270/04, lett. l) e lett. n);
 - c) esprime pareri al Consiglio di Facoltà sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati (art. 7, comma 6). In tal caso la composizione della Commissione è allargata ad una rappresentanza degli studenti.

TITOLO II

Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Articolo 14

Corsi di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20, comma 4. Altri requisiti formativi e culturali per l'accesso possono essere richiesti dai Regolamenti dei Corsi di studio, secondo le normative prescritte dall'art. 10.
3. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.
4. All'atto dell'istituzione di un Corso di Laurea, l'Ordinamento didattico corrispondente stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio attivati presso l'Ateneo, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Università.

Articolo 15

Corsi di Laurea magistrale

1. Il Corso di Laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività d'elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Requisito di ammissione ad un Corso di Laurea magistrale è il possesso della Laurea, ovvero di un titolo di studio almeno equipollente conseguito in base al DM 509/99 o alla precedente normativa, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20, comma 4. Altri requisiti curriculari, indicativi di un'adeguata preparazione personale, possono essere richiesti dai Regolamenti didattici per l'accesso ai Corsi di Laurea magistrale, secondo le normative prescritte all'art. 10, comma 5.
3. Per conseguire la Laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti. La durata normale del Corso di Laurea magistrale è dunque di due anni dopo la Laurea.
4. Nella Facoltà di Giurisprudenza è attivato il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, di durata di 5 anni, nel rispetto della vigente normativa di riferimento (in particolare, del D.M. 29 settembre 2005 e, per le parti con quest'ultimo compatibili, del D.M. 16 marzo 2007).

Articolo 16

Corso di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze ed abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso della Laurea, ovvero di un titolo di studio almeno equipollente conseguito in base al DM 509/99 o alla precedente normativa, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste

dall'art. 20, comma 4. Altri specifici requisiti di ammissione, nonché gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito e ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dai Decreti Ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti didattici, ai sensi dell'art. 10 comma 6.

3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione, lo studente deve aver acquisito un numero di crediti, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, all'uopo precisato dai Decreti Ministeriali, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea. La durata normale dei Corsi di Specializzazione oscilla quindi tra uno e tre anni ed è stabilita dai rispettivi Regolamenti didattici.
4. Le Scuole regionali interateneo di Specializzazione (SIS) sono disciplinate da appositi Regolamenti didattici.

Articolo 16 Bis

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

1. Il Regolamento della Scuola di specializzazione per le professioni legali viene inserito all'allegato 1 del presente Regolamento Didattico di Ateneo e ne diviene parte integrante.

Articolo 17

Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei Corsi di Dottorato di Ricerca, l'approvazione dei relativi Ordinamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal Decreto Ministeriale n. 224 del 30/04/1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un Corso di Dottorato di Ricerca avviene su proposta di uno o più Consigli di Dipartimento, previa delibera del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e nulla osta del Nucleo di Valutazione.
3. I Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa nell'Ateneo possono essere istituiti anche in consorzio con altre Università italiane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee.
4. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della Laurea magistrale conseguita entro un numero di Classi di studio precisato dall'Ordinamento relativo, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20, comma 4. L'accesso ai Corsi di Dottorato di Ricerca è consentito anche ai possessori di Diploma di laurea conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia.
5. L'accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca, i cui Regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dai regolamenti stessi.
6. Il numero dei laureati da ammettere a ciascun Corso di Dottorato, il numero dei Dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi e l'ammontare ed il numero, comunque non inferiore alla metà dei Dottorandi, delle borse da assegnare sono determinati annualmente, con Decreti Rettorali.

7. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale, Corsi di Dottorato di ricerca congiunti o Corsi di Dottorato Internazionale. In tale caso, le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca possono essere definite dai regolamenti didattici, anche in deroga al precedente comma 2, in base a quanto previsto dagli accordi stessi.
8. La denominazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca ed il loro Ordinamento didattico, comprensivo dell'eventuale articolazione in curricula, sono determinati dal regolamento didattico relativo, progettato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Senato Accademico. La durata normale dei Corsi non è inferiore a tre anni.
9. L'Ateneo può prevedere, in base ai Regolamenti didattici, l'affidamento ai Dottorandi di Ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, che non deve compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Le deliberazioni relative alla determinazione ed alla collocazione all'interno degli Ordinamenti didattici di vario livello di tale attività didattica sono prese dalle Facoltà, sentite le proposte del Consiglio di Corso di studio interessato ed il parere del Collegio dei Docenti del Dottorato. Tale collaborazione didattica dei Dottorandi resta comunque facoltativa, non implica oneri finanziari per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
10. Ai sensi dell'art. 20, parte delle attività formative previste dall'Ordinamento didattico del Corso di Dottorato di ricerca può essere svolta anche all'estero, presso Università o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei di mobilità studentesca ed essere riconosciuta come curriculare, ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20, comma 4.

Articolo 18

Masters universitari

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Ateneo può attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente ed aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Masters universitari.
2. I Masters universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Masters di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea o un titolo di studio almeno equipollente conseguito in base al DM 509/99 o alla precedente normativa. Per accedere ai Masters di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea magistrale o un titolo di studio almeno equipollente conseguito in base al DM 509/99 o alla precedente normativa.
3. Per conseguire il Master Universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea magistrale. La durata minima dei Corsi di Master universitario è dunque di un anno.
4. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui, in base all'adeguata strumentazione di rilevazione attivata dall'Ateneo, è stato possibile individuare l'esistenza reale sul territorio nazionale. A tale scopo, l'impostazione degli Ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
5. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari), di primo e di secondo livello.

6. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati.

Articolo 19

Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole

1. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di studi sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di studio di destinazione, che valuta l'eventuale riconoscimento, totale o parziale, della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida degli esami sostenuti e crediti acquisiti ed indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi del comma precedente, la durata del Corso di studi può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di studio, secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università Italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato, in forme automatiche, da apposite convenzioni, approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nell'Ateneo e richieste dagli Ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre Università Italiane o straniere (o ad esse assimilabili).
3. I Regolamenti didattici possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una pratica di trasferimento ad una prova di ammissione predeterminata.
4. I cittadini italiani, anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea magistrale, e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Università estere (o assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro pagamento di contributi stabiliti dagli Organi Accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio, ad ogni livello, presenti nell'Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove di esame e ad averne, dalla Segreteria studenti, regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Articolo 20

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto delle Leggi vigenti, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Unione Europea (programmi Socrates/Erasmus ed altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di studio.
2. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai Regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo, è disciplinato

dai Regolamenti dei programmi di cui al comma 1 e diventa operante con approvazione o, nel caso di convenzioni bilaterali, di semplice ratifica da parte del Consiglio di Corso di studi interessato, ai sensi dell'art. 9, comma 8.

Articolo 21

Calendario didattico

1. Il Calendario didattico viene approvato da ciascuna Facoltà, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo.
2. Il Consiglio di Facoltà può deliberare l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, annualità, ecc.), fermi restando gli obblighi di presenza dei Docenti e dei Ricercatori di cui all'art. 25.
3. Il Calendario didattico prevede la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame ed ad altre verifiche del profitto, con esclusione dei soli appelli straordinari di cui al comma seguente.
4. Il Consiglio di Facoltà delibera numero ed articolazione delle sessioni di esame (estiva, autunnale e straordinaria di febbraio, con l'eventuale preappello di febbraio per le discipline la cui didattica è terminata nel primo semestre), compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari riservati esclusivamente agli studenti fuori corso e agli studenti lavoratori, dandone informazione entro tempi opportuni. Il Calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio è disciplinato dall'art. 28, comma 11.

Articolo 22

Tipologia ed articolazione degli insegnamenti

1. I Regolamenti didattici di qualsiasi Corso di studi possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso all'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.
2. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, gli Ordinamenti didattici possono prevedere l'attivazione di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica ed altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di studi. Per tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati negli Ordinamenti didattici:
 - a) l'afferenza ad un settore scientifico-disciplinare o ad un ambito disciplinare definito;
 - b) l'assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari;
 - c) il tipo di verifica del profitto che consente, nei vari casi, il conseguimento dei relativi crediti.
3. Un corso di insegnamento può essere articolato in più moduli. In tal caso la prova di verifica sarà unica e dovrà accertare il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo previsto.
4. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati (ossia intercattedra), ed essere affidati, in questo caso, alla collaborazione di più Docenti e/o Ricercatori, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai regolamenti didattici.

5. I Regolamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza, ove prevista e di verifica pratica ad esse connesse.
6. Le Strutture didattiche competenti possono approvare che uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, siano mutuati da altra Facoltà, previo assenso della stessa, sentito il Docente.
7. I Consigli di Corso di studio possono proporre al Consiglio di Facoltà di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e la missione che l'Ateneo si è dato, ossia quella di assicurare una "formazione di eccellenza" a tutti i suoi iscritti. Il Consiglio di Facoltà attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
8. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studi è compito della Commissione di Facoltà verificare che i programmi didattici e le prove di esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.
9. I Docenti di prima e di seconda fascia sono considerati titolari della o delle discipline il cui insegnamento viene loro affidato annualmente dalla Facoltà, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata di esso. I Docenti ed i Ricercatori possono essere annualmente incaricati, per affidamento o per supplenza retribuita, nei limiti fissati dal Senato Accademico, della titolarità di altri insegnamenti, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata. Inoltre è previsto l'affidamento annuale dell'insegnamento di alcune discipline, a discrezione del Senato Accademico e dietro richiesta del Consiglio di Facoltà, a Docenti non strutturati presso codesto Ateneo ma ritenuti idonei ad ottenere la titolarità dei corsi a loro affidati con cui l'Ateneo sottoscriverà un contratto di supplenza o di integrazione annuale.

Articolo 23

Esami e verifiche del profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, esoneri parziali orali o scritti, ecc.), atte a valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.
2. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. Come previsto dall'art. 9, comma 5, la Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.
3. La valutazione del profitto, in occasione degli esami, può tener conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente, inoltre dovrà tener conto dei risultati conseguiti in eventuali esoneri parziali avvenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
4. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, come gli esami, a conclusione del corso o entro limiti temporali specificamente previsti

dall'Ordinamento didattico, e si risolveranno in un riconoscimento di "idoneità", riportato sul libretto personale dello Studente.

5. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. In casi di sovraffollamento, le competenti Strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
6. Qualora gli Ordinamenti didattici prevedano un unico esame o un'unica prova di verifica finale per un insegnamento costituito dalla confluenza di più attività didattiche, deve comunque essere accertato il profitto dello studente per ciascuna di esse, come previsto nel caso indicato dall'art. 22, comma 3.
7. Le Commissioni Giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Rettore. Tali Commissioni sono composte dal almeno due membri, il primo dei quali è di norma il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione, il secondo è un altro Docente, ricercatore o un cultore della materia o di materia affine, oppure, ove necessario, da altro docente al quale la Facoltà riconosca le competenze necessarie. I cultori della materia devono essere in possesso da almeno tre anni di Laurea magistrale o di Laurea, conseguita in base alle normative previgenti l'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia, e sono nominati dal Rettore su richiesta del Consiglio di Facoltà e su suggerimento del titolare del corso ed in base a criteri predefiniti dai Regolamenti di Facoltà. Il Presidente della Commissione cura il corretto svolgimento delle prove di esame.
8. Il verbale di esame è firmato dal Presidente e da almeno un altro membro della Commissione giudicatrice, con funzioni di segretario. I Presidenti delle Commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale, debitamente compilato in tutte le sue parti, alle rispettive Segreterie studenti, di norma entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna seduta d'esame.
9. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Rettore, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.
10. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami nel rispetto della propedeuticità e delle attestazioni di frequenza previste dall'Ordinamento degli Studi.

Articolo 24

Studenti impegnati a tempo pieno e studenti non frequentanti, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi.

1. I Regolamenti didattici di ogni Corso di studio (escluso il Dottorato di Ricerca) possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi universitari per studenti lavoratori o comunque impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche. La frequenza è comunque obbligatoria e viene accertata dai Docenti, secondo norme stabilite dai Regolamenti didattici. Il Consiglio di Facoltà nomina annualmente una commissione incaricata di verificare la fondatezza da parte degli studenti di essere iscritti come non frequentanti.
2. Il riconoscimento della frequenza alle attività formative richieste avviene attraverso una documentazione predisposta dalla Segreteria Studenti e consegnata ad ogni Docente titolare di corso il quale al termine del Corso consegnerà tale

documentazione attestante le frequenze al corso di ogni singolo studente alla Segreteria Studenti che provvederà all'affissione dell'elenco degli studenti che non hanno superato il massimo delle assenze previste dai singoli regolamenti didattici. Nel caso uno studente abbia superato tale massimo dovrà frequentare delle lezioni di recupero, nei modi e nei termini stabiliti dai Consigli di Corso di studio, e solo allora potrà essere ammesso alla verifica finale.

3. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dall'Ordinamento del suo Corso, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti e non abbia acquisito, entro la durata normale del Corso medesimo il numero dei crediti necessario per il conseguimento del titolo di studio.
4. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro termini determinati dal Consiglio di Corso di studio interessato. In caso contrario, le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere considerate non più attuali ed i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato, su deliberazione del predetto Organo. Il Consiglio di Corso di studio provvede, in tali casi, a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
5. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un Corso di studi, qualora non abbia superato alcun esame previsto dall'ordinamento per otto anni accademici consecutivi, salvo specifica richiesta di riattivazione della carriera precedentemente percorsa, previa valutazione ed autorizzazione del Consiglio didattico competente.
6. Si considera studente ripetente:
 - a) lo studente fuori corso che non abbia conseguito il titolo di studio entro i termini stabiliti ai sensi del comma precedente;
 - b) lo studente che entro la durata del Corso non abbia ottenuto il riconoscimento della frequenza per tutte le attività formative previste dall'Ordinamento didattico;
 - c) lo studente che, avendo acquisito le frequenze previste per il conseguimento del titolo di studio, intenda modificare il proprio piano di studi.
7. Il Consiglio di Corso di studio può definire a quale anno di Corso debba essere considerato iscritto lo studente ripetente.
8. Lo studente ripetente è tenuto di norma a frequentare nuovamente le attività formative previste dall'Ordinamento didattico per l'anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualità di ripetente), allo scopo di poter superare gli esami, o le prove di verifica, che mancano al completamento della sua carriera formativa. L'eventuale esenzione alla frequenza deve essere approvata dal Consiglio di Corso di Studio.
9. Lo studente ha facoltà, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi ed ad immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studi. Di norma, in tale caso, i risultati della sua precedente carriera, frequenze attestate, esami superati e crediti acquisiti, potranno essere utilizzati per il nuovo Corso di studi previa verifica.
10. Agli iscritti ai Corsi di Specializzazione o ai Masters che siano stati ammessi a frequentare un Corso di Dottorato di ricerca, sia presso la stessa, sia presso altra Università, si applicano le normative vigenti (art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 398).

Articolo 25

Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori

1. I Docenti sono tenuti a svolgere il corso o il modulo (annuale, semestrale, ecc.) in almeno due giorni distinti per ogni settimana del Calendario didattico (salvo diverse autorizzazioni concesse dai Consigli di Facoltà). Devono inoltre garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico, secondo un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio dello stesso o del semestre di riferimento, con obbligo di presenza settimanale in Ateneo, salvo diverse disposizioni stabilite dai Regolamenti di Facoltà. Il professore ed il ricercatore di ruolo è tenuto ad un incarico didattico minimo di 120 ore di didattica frontale, salvo diverse disposizioni stabilite dai Regolamenti di Facoltà.
2. Le Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di studio, provvede all'attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il Calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
3. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i Docenti ed i Ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti che partecipano alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dai regolamenti di Facoltà sul tutorato.
4. Ciascun Docente e Ricercatore titolare o affidatario di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati dall'Ordinamento didattico. Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi ed autorizzate dal Rettore, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In casi di assenze prolungate il rettore, sentito il Consiglio di Facoltà, dovrà provvedere, nei termini previsti dal Regolamento didattico di Facoltà, alla sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del suo corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.
5. I Docenti ed i Ricercatori devono presentare all'approvazione del Consiglio di Corso di studio, entro i termini stabiliti dalla Facoltà, i contenuti degli insegnamenti di cui sono a qualsiasi titolo incaricati, ed i programmi degli esami previsti.
6. Ciascun Docente e Ricercatore provvede giornalmente alla compilazione del registro delle attività didattiche. Il Registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside, il quale individuerà a tal fine le forme ed i luoghi più idonei, e dovrà essere consegnato al Preside entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. Il Preside verificherà quindi che le ore di attività didattica dichiarate siano state pari al numero minimo di ore previsto dal Regolamento, apporrà il visto di presa visione del registro e ne curerà la conservazione nell'archivio della Facoltà. E' compito del Preside segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei Docenti e dei Ricercatori che non provvedono ad espletare tali obblighi.
7. I Ricercatori non affidatari di insegnamento dovranno, entro i limiti previsti dai Regolamenti di Facoltà e dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio cui afferiscono, affiancare l'attività didattica dei Docenti di prima e di seconda fascia, e dovranno altresì svolgere le attività obbligatorie di orientamento e tutorato loro assegnate.
8. Nei casi in cui la prova finale di un Corso di studi preveda l'elaborazione di una tesi, i Docenti ed i ricercatori che fanno parte del Consiglio interessato assegneranno, sulla base di criteri fissati dai Regolamenti didattici di Facoltà, un numero minimo di tesi, che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatori.
9. I Docenti ed i Ricercatori che intendano prestare a tempo parziale attività didattica retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio cui afferiscono, devono ottenere il preventivo nulla-osta al Consiglio di Facoltà.

10. Resta fermo l'obbligo di residenza nei comuni di Bari o Casamassima per i Docenti e i ricercatori a tempo pieno e per i ricercatori non confermati, salvo autorizzazione del Senato Accademico.
11. Visto l'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, nonché gli articoli 15 e 16 dello Statuto della LUM Jean Monnet, ai professori ed ai ricercatori strutturati della LUM Jean Monnet si applica, sia ai fini del trattamento di quiescenza, sia ai fini del trattamento di previdenza e dell'indennità di buonuscita, la disciplina prevista per il corrispondente personale statale.

Articolo 26

Attività didattiche formative, integrative e di tutorato legate all'incentivazione dei Docenti e dei Ricercatori

1. In base al Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei Ricercatori universitari, l'Ateneo prevede il finanziamento di iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo ed all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa, con riferimento al rapporto tra studenti e Docenti, all'orientamento e al tutorato.
2. Tra le iniziative di ordine didattico attivate in base al Regolamento di cui al comma 1, l'Ateneo comprende tutte le attività didattiche integrative che vengono programmate dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio di ogni livello come completamento dell'offerta formativa di base e che vengono svolte dai Docenti e dai Ricercatori nell'ambito di un orario di lavoro che eccede la quota minima obbligatoria fissata ai sensi dell'art. 25, comma 1 e che non superi una quota massima fissata dal suddetto Regolamento. Possono rientrare tra queste attività integrative:
 - a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di Corso (art. 10, commi 3 e 5)
 - b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola Superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari in Corso di studio per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni (art. 12, comma 3);
 - c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento ed al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche (anche individuali) difficoltà di apprendimento (art. 12, comma 3) nonché alle attività di recupero decise dal Consiglio di Corso per quegli studenti che non abbiano raggiunto il minimo delle frequenze stabilite dai regolamenti didattici di Facoltà (art. 2, comma 2);
 - d) attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento quantitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica,
 - e) attività di incremento e di integrazione dell'offerta formativa prevista dagli Ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, ecc.);
 - f) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici e per la formazione permanente;
 - g) corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di Scuola Superiore, organizzati sulla base di convenzioni con i Provveditorati.

Articolo 27

Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'Ateneo cura l'integrale diffusione dell'informazione sulla propria offerta didattica e mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi ed alle decisioni assunte in merito agli orari di lezione, ai calendari di esami, agli orari di ricevimento dei Docenti e dei Ricercatori.
2. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.
3. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Facoltà, come gli orari di ricevimento dei Docenti e dei Ricercatori, il calendario didattico ed il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali, con le relative scadenze, sono resi pubblici dai Presidi mediante l'affissione in appositi albi e mediante altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni.
4. La pubblicazione del Manifesto di Facoltà e della Guida dello Studente è curata, entro termini prefissati dalle Strutture a ciò delegate, dal Senato Accademico.
5. L'Ateneo pubblica, a cura della Segreteria Studenti, una guida pratica per gli studenti contenente informazioni sulle operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle iscrizioni ai Corsi di Studio.
6. L'Ateneo pubblica, a cura del Servizio di Ateneo di cui all'art. 12, comma 2, una Guida ai Servizi universitari destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

Articolo 28

Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il regolamento didattico di Facoltà disciplina:
 - a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di un'esposizione dinanzi ad un'apposita commissione;
 - b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tener conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver acquisito il numero dei crediti universitari previsti dal relativo regolamento didattico.
3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
4. Per il conseguimento della Laurea, il Regolamento può prevedere, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità, il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso.
5. Per il conseguimento della Laurea magistrale e del Dottorato di Ricerca, il Regolamento deve prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. In tali casi, il Regolamento didattico fissa il termine per la consegna della tesi compilata presso la Segreteria di Facoltà.

6. Entro scadenze periodiche, fissate dal Regolamento di Facoltà, gli studenti tenuti, ai sensi del comma precedente, all'elaborazione di una tesi scritta finale, sottopongono ad approvazione del Consiglio didattico di Corso di studio, l'assegnazione dell'argomento della tesi ed il nominativo del relatore, allo scopo di consentire, mediante un aggiornato monitoraggio delle tesi assegnate:
 - a) la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico tra i docenti di un medesimo Consiglio;
 - b) l'eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione e l'obsolescenza di talune assegnazioni;
 - c) la possibilità di avvisare tempestivamente gli studenti interessati dei bandi concernenti le eventuali forme di assistenza economica previste dall'Ateneo o dagli Enti per il Diritto allo Studio Universitario, per l'elaborazione della tesi.
7. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Rettore e sono composte da almeno sette membri. Almeno un membro della commissione deve essere un Professore di prima fascia e, di norma, almeno 2/3 della Commissione devono essere formati da professori e/o ricercatori universitari. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studi interessato o da un Professore di prima fascia scelto dal Rettore.
8. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché Professori a contatto in servizi nell'anno accademico interessato.
9. Nei Corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti delle diverse Facoltà interessate.

TITOLO III **Diritti e doveri degli studenti**

Articolo 29

Immatricolazioni ed iscrizioni

1. I tempi ed i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studi sono chiaramente indicati congiuntamente alle preiscrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sul numero degli studenti che saranno ammessi per ogni Corso di Laurea e di Laurea magistrale e sulle modalità e la tempistica della prova di accesso, sulla documentazione da predisporre una volta superata tale prova e le tasse da pagare, nel Manifesto degli studi e nella Guida prevista dall'art. 27, comma 5, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo.
2. Chi è già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello può chiedere al Preside di Facoltà l'iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Tali domande verranno valutate dal Consiglio didattico interessato, che proporrà al Consiglio di Facoltà le eventuali delibere in proposito.
3. Lo studente non può mai iscriversi contemporaneamente a due Corsi di studio. A questo scopo la Segreteria studenti richiede, salvo deroghe concesse dal Rettore, che il diploma richiesto per l'iscrizione sia esibito in originale. Se la contemporaneità venisse comunque rilevata, lo studente decade dal Corso di studi cui è iscritto successivamente alla prima iscrizione.

Articolo 30

LUM Jean Monnet

S.S. 100 Km 18 – 70010 – Casamassima (Bari)

Tel. 080.4524311 – Fax Segreteria 080.6977599, Fax Presidenza e Rettorato 080.6977122

Certificazioni

1. Gli Uffici delle Segreterie Studenti rilasciano, in conformità con la Legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Regolamento Generale sull'Autonomia, gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato sarà strutturato secondo modalità definite dalle Giunte di Classe e dai Consigli di Facoltà interessati e potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.
3. Gli Uffici delle Segreterie Studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera, anche parziale dello studente con l'attestazione degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

Articolo 31

Tutela dei diritti degli Studenti

1. La tutela dei diritti degli Studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del rettore, il quale coadiuvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, provvede a curare le modalità particolari ed ad attivare le strumentazioni adeguate per il perseguimento di tale scopo generale.
2. Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Rettore, sentiti i Consigli delle Strutture didattiche competenti.
3. I provvedimenti Rettorali sulle istanze di cui al comma precedente sono definitivi.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Articolo 32

Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. In allegato al Regolamento didattico di Ateneo sono acclusi l'elenco completo ed i Regolamenti didattici di tutte le Strutture didattiche attivate presso l'Ateneo.
2. Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato dal Senato Accademico ed è approvato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, previo parere del CUN, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti Ministeriali, entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato.
3. In seguito all'approvazione del Ministro il Regolamento è emanato con decreto del rettore ed entra in vigore dall'anno accademico successivo.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Articolo 33

Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Facoltà o di altre Strutture didattiche competenti, ed emanate con decreto del Rettore, secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.
2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione.

Articolo 34

Comitato di Consultazione sugli Ordinamenti didattici

1. In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 4 del D.M. 509/99, è istituito presso l'Ateneo il Comitato di consultazione sugli Ordinamenti didattici.
2. La composizione e le competenze del Comitato sono definite da apposito Regolamento.

Articolo 35

Norme transitorie

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che siano in regola con gli esami previsti dal loro piano di studi per l'anno di corso a cui sono iscritti.
2. I Regolamenti didattici di Facoltà assicurano e disciplinano la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai Corsi di Laurea o di Laurea magistrale di nuova istituzione, disciplinati dalle norme del presente Regolamento didattico, che vengono considerati direttamente sostitutivi dei Corsi di laurea preesistenti cui sono iscritti. Ai fini di tale opzione i Consigli di Corso di studio riformulano in termini di crediti gli Ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti.
3. Le opzioni di cui al precedente comma, concernenti l'iscrizione a Corsi di studio considerati non direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti, vengono considerate come richieste di passaggio di Corso e sono disciplinate dall'art. 19, comma 1.
4. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti Ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a Fini Speciali istituite presso altre Università Italiane, qualunque ne sia la durata.
5. Per quanto concerne la Facoltà di Giurisprudenza resta ferma la possibilità di immatricolare studenti nella classe di laurea triennale 31 - Scienze Giuridiche (ex DM. 509/99) sino all'anno accademico 2009-2010 nel rispetto delle normative vigenti.

Allegato a)

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Classe LMG/01 – Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza

- *Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza*

Obiettivi formativi qualificanti della classe

I laureati dei corsi della classe di laurea devono:

- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo
- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi
- possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici
- possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto
- possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.

I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

Obiettivi formativi specifici del corso

Gli obiettivi specifici del corso attengono ad una attività che mira ad offrire i saperi, i metodi e le tecniche adeguati a far conseguire i livelli di conoscenza necessari ad una formazione giuridica superiore. A tal fine verranno curati gli aspetti formativi legati alla capacità di esprimere in forma orale e scritta contenuti argomentativi per una corretta trattazione di questioni giuridiche in relazione sia a tematiche generali sia a casi e fattispecie, l'intento è altresì quello di far apprendere e utilizzare correntemente e nello specifico tecnico almeno un'altra lingua dell'Unione Europea, accanto a quella nazionale, nonché delle puntuali ed avanzate competenze informatiche. Verrà insomma fornita una preparazione, da considerarsi indispensabile per l'avvio alle professioni legali, volta, cioè a far acquisire agli studenti la piena capacità di analisi e combinazione delle norme giuridiche nonché la capacità di impostare in forma scritta ed orale le linee di ragionamento e di argomentazione necessarie ad una corretta impostazione di questioni giuridiche generali e speciali di casi e fattispecie. A tal uopo, in particolare, è assicurata la

formazione negli ambiti privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico e internazionalistico, nonché in ambito istituzionale, economico, comparatistico e comunitario.

Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste in un lavoro svolto su tematiche afferenti agli insegnamenti di base o caratterizzanti ovvero agli insegnamenti opzionali selezionati dallo studente.

FACOLTA' DI ECONOMIA

CLASSE delle Lauree: L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale

Corso di laurea in Economia ed Organizzazione aziendale

Obiettivi formativi qualificanti della classe

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- possedere conoscenze di metodiche di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche di azienda, mediante l'acquisizione delle necessarie competenze in più aree disciplinari: economiche, aziendali, giuridiche e quantitative;
- possedere un'adeguata conoscenza delle discipline aziendali, che rappresentano il nucleo fondamentale, declinate sia per aree funzionali (la gestione, l'organizzazione, la rilevazione), sia per classi di aziende dei vari settori (manifatturiero, commerciale, dei servizi, della pubblica amministrazione);

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono nelle aziende, dove potranno svolgere funzioni manageriali o imprenditoriali, nelle pubbliche amministrazioni e nelle libere professioni dell'area economica.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:

- comprendono in ogni caso la necessaria acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari campi dell'economia e della gestione delle aziende, nonché i metodi e le tecniche della matematica finanziaria e attuariale, della matematica per le applicazioni economiche e della statistica;
- comprendono in ogni caso l'acquisizione di conoscenze giuridiche di base e specialistiche negli ambiti della gestione delle aziende private o pubbliche;
- comprendono in ogni caso l'acquisizione di conoscenze specialistiche in tutti gli ambiti della gestione delle aziende pubbliche e private e delle amministrazioni pubbliche;
- possono prevedere la conoscenza in forma scritta e orale di almeno due lingue dell'Unione Europea, oltre l'italiano;
- prevedono, in relazione ad obiettivi specifici di formazione professionale ed agli sbocchi occupazionali, l'obbligo di attività esterne con tirocini formativi presso aziende e organizzazioni pubbliche e private nazionali e internazionali.

LUM Jean Monnet

S.S. 100 Km 18 – 70010 – Casamassima (Bari)

Tel. 080.4524311 – Fax Segreteria 080.6977599, Fax Presidenza e Rettorato 080.6977122

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

Nel rispetto degli obiettivi qualificanti la classe di appartenenza, il corso di laurea in **Economia ed organizzazione aziendale** è stato studiato tenendo conto degli scenari economici sempre in divenire con un taglio non solo teorico, ma anche operativo e pratico attraverso seminari di approfondimento, incontri, case studies analysis e stages in azienda.

Nel dettaglio il corso si propone i seguenti obiettivi formativi specifici:

- fornire una solida metodologia di base su materie economiche, quantitative e giuridiche.

- fornire una ampia conoscenza delle discipline aziendali, declinate sia per aree funzionali (gestione, finanza, organizzazione, ecc.) sia per classi di aziende di vari settori (manifatturiero, commerciale, terziario, bancario, pubblica amministrazione, no profit);

- sviluppare le capacità di base per analizzare i fenomeni aziendali, quelli decisionali in contesti economici e sociali complessi e quelli relativi all'innovazione, all'imprenditorialità e alla gestione.

Per valorizzare gli obiettivi formativi in specifici settori dell'economia e della società la facoltà ha intenzione di individuare curricula professionalizzanti.

Caratteristiche della prova finale

La prova finale per il conseguimento del titolo consiste nella preparazione, sotto la supervisione di un docente "relatore", di una relazione scritta il cui contenuto sviluppa un tema di tipo esclusivamente teorico o supportato da evidenze empiriche. Essa può trarre spunto da un'esperienza di lavoro (stage) o di studio e rappresenta un momento di comprensione profonda ed applicazione alla realtà di una serie di strumenti e tecniche che si è avuto modo di apprendere nell'ambito dei corsi frequentati.

CLASSE delle Lauree Magistrali : LM-77 Scienze economico-aziendali

Corso di laurea Magistrale in Economia e Management

Obiettivi formativi qualificanti della classe

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:

- possedere un'approfondita conoscenza in ambito economico-aziendale, matematico-statistico e giuridico, ottenuta attraverso la combinazione di discipline e di modalità di apprendimento e acquisizione di capacità che permettono loro di affrontare le problematiche aziendali nell'ottica integrata propria delle direzioni aziendali e della programmazione e gestione del cambiamento;

- acquisire le approfondite conoscenze sopra richiamate anche tramite l'uso delle logiche e delle tecniche della formalizzazione quantitativa e della prospettiva internazionale e interculturale;

- acquisire le metodologie, i saperi e le abilità necessarie a ricoprire posizioni di responsabilità nell'amministrazione e nel governo delle aziende, nonché a svolgere le libere professioni dell'area economica;
- essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea sono:

- come imprenditori e manager nelle aziende e istituzioni dei settori industriali e di servizi, di natura pubblica e privata;
- come liberi professionisti (nelle professioni dell'area economica);
- nelle attività professionali come esperti di responsabilità elevata e consulenti, in particolar modo nelle funzioni di amministrazione, gestione, organizzazione aziendale, del lavoro e della produzione, marketing, finanza, pianificazione e controllo di gestione, auditing e revisione, progettazione e gestione delle reti intra e inter-organizzative.

Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe possono prevedere tirocini formativi presso aziende ed organizzazioni economiche, istituzioni pubbliche e private, nazionali, internazionali e sovranazionali.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

Questo corso di laurea Magistrale si propone di fornire le conoscenze, specifiche e strutturate, delle dinamiche interne al mondo aziendale, nonché di sviluppare una attitudine ad individuare ed interpretare le relazioni con il mondo esterno (sociale, economico ed istituzionale) e con quello dell'impresa. Il corso è stato studiato con il precipuo scopo di renderlo dinamico ed attento ai nuovi scenari che vanno delineandosi nel mondo dell'impresa con non solo un taglio teorico, ma anche con un approccio operativo e pratico attraverso seminari di approfondimento tenuti da esperti che operano nelle più importanti organizzazioni italiane e straniere, con incontri e stages in azienda. Gli obiettivi specifici di questo corso saranno:

- 1) offrire una preparazione completa ed unitaria dei fenomeni economici, aziendali, sociali, giuridici, culturali e tecnologici con particolare attenzione alle evoluzioni recenti delle grandi direttrici del cambiamento.
- 2) trasmettere le conoscenze specialistiche relative ai processi di governo, di gestione e di organizzazione nei vari tipi di aziende e di aggregati aziendali, con particolare attenzione ai processi interfunzionali, alla dinamica delle aziende moderne, al governo delle decisioni, alla gestione del cambiamento e dell'innovazione, al marketing management, alla finanza aziendale.
- 3) sviluppare le abilità e gli atteggiamenti personali di ascolto, di gestione dei conflitti, di lavoro di gruppo e di leadership.

4) sperimentare attraverso il tirocinio -laboratorio previsto all'ultimo anno di corso lo sviluppo dei processi di cambiamento imprenditoriale in aziende di piccola, media o grande dimensione

Per valorizzare gli obiettivi formativi in specifici settori dell'economia e della società la Facoltà ha intenzione di individuare curricula professionalizzanti.

Caratteristiche della prova finale

La tesi della Laurea Magistrale qualifica in modo significativo il percorso formativo ed è il risultato di una attività di ricerca svolta sotto la supervisione di un docente "relatore" su un tema riconducibile alle discipline che caratterizzano il curriculum dello studente. Può trarre spunto da un'esperienza di lavoro (stage) o di studio in Italia e all'estero, ma non può e non deve essere un report dell'esperienza di stage. Essa rappresenta un momento di comprensione profonda ed applicazione alla realtà di una serie di strumenti e tecniche che si è avuto modo di apprendere nell'ambito dei corsi frequentati. Nella tesi lo studente deve dimostrare padronanza delle basi metodologiche degli ambiti disciplinari rilevanti e deve approfondire un argomento specifico sviluppando, in modo originale, aspetti teorici e di natura empirica.

Allegato nr. 1

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI ISTITUITA PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ LUM JEAN MONNET

TITOLO I Istituzione della Scuola

Art. 1

(Finalità della Scuola)

- 1.** E' istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUM Jean Monnet la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16 Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni, ed all'art. 16, 5° comma, del Regolamento Didattico della LUM Jean Monnet.
- 2.** La Scuola è struttura didattica dell'Università LUM Jean Monnet cui contribuisce la Facoltà di Giurisprudenza. La Scuola ha autonomia gestionale e finanziaria nel rispetto delle competenze attribuite dallo Statuto della LUM Jean Monnet agli Organi dell'Università.
- 3.** La Scuola provvede alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio.
- 4.** La Scuola ha l'obiettivo altresì di concorrere all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e dei notai, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Art. 2

LUM Jean Monnet

S.S. 100 Km 18 – 70010 – Casamassima (Bari)

Tel. 080.4524311 – Fax Segreteria 080.6977599, Fax Presidenza e Rettorato 080.6977122

(Funzionamento della Scuola)

1. L'Università garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento della Scuola. L'Università assicura altresì l'individuazione della sede più appropriata per lo svolgimento dei corsi.
2. Il funzionamento della Scuola, per quanto non previsto dal presente Regolamento, è retto e disciplinato dal *Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali*, di cui al D.M. 21 dicembre 1999 n. 537 (nel seguito Regolamento Ministeriale).

TITOLO II

Accesso e ammissione alla Scuola

Art.3

(Accesso alla Scuola)

1. L'accesso alla Scuola è riservato a laureati in Giurisprudenza (corsi di laurea: quadriennale, specialistica di cui alla classe 22/S del D.M. 509/1999, magistrale a ciclo unico quinquennale – classe LMG/01 – di cui ai D.M. n. 270/04 e 27703 del 25/11/2005) nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca.
2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla Scuola sono determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università LUM Jean Monnet.

Art.4

(Ammissione alla Scuola)

1. Alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame indetto dal Ministro dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quale sono indicati la data della prova di esame, i posti disponibili e le necessarie disposizioni organizzative.
2. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in Giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame.
3. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. Non è ammessa nella prova del concorso la consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza.
4. La predisposizione dei quesiti, lo svolgimento del concorso e l'organizzazione delle prove sono disciplinati dall'art.4 del Regolamento Ministeriale.
5. La commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio, è costituita con decreto rettorale; con lo stesso decreto viene nominato un apposito comitato di vigilanza. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il professore universitario avente maggiore anzianità di ruolo, ovvero a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.
6. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova di esame, 5 per il curriculum degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità ai criteri stabiliti dalla commissione di esperti di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento Ministeriale.
7. Sono ammessi alla Scuola i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio

complessivo riportato nel concorso. In caso di parità di punteggio, è ammesso il candidato più giovane di età.

TITOLO III

Organizzazione della Scuola

Art.5

(Organi della Scuola)

1. Sono organi della Scuola:

- a) Il Consiglio Direttivo
- b) il Direttore

Art.6

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUM Jean Monnet, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate per i magistrati dal Consiglio Superiore della Magistratura, per gli avvocati dal Consiglio Nazionale Forense e per i notai dal Consiglio Nazionale del Notariato.

2. Il Consiglio Direttivo è nominato con decreto rettorale e dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo la sostituzione avviene con decreto rettorale su designazione del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza nel rispetto della composizione di cui al comma precedente del presente articolo. In ogni caso, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti.

3. Il Consiglio Direttivo:

- a) cura la gestione didattica, organizzativa e finanziaria della Scuola;
- b) definisce il piano di studi della Scuola e la programmazione delle attività didattiche;
- c) predispone annualmente il piano di spesa e il rendiconto;
- d) delibera annualmente il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento;
- e) definisce con Organi delle sedi giudiziarie, Ordini professionali, organi della giustizia amministrativa o contabile, programmi e convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio;
- f) definisce con Organi delle sedi giudiziarie, Ordini professionali, organi della giustizia amministrativa o contabile, programmi e convenzioni per l'attività di aggiornamento professionale dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e dei notai, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. Tali attività possono essere definite anche di concerto con la Facoltà di Giurisprudenza.
- g) propone la stipula di convenzioni con scuole, centri, istituti, dipartimenti, enti pubblici e privati, anche stranieri;
- h) promuove, anche di concerto con la Facoltà di Giurisprudenza, l'organizzazione di convegni di studio, seminari, conferenze.
- i) formula i giudizi per il passaggio degli studenti dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame finale;
- l) nomina i componenti della Commissione per il concorso di ammissione alla Scuola;
- m) nomina la commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione;
- n) designa i tutors e delibera i relativi compensi;
- o) propone le modifiche al Regolamento della Scuola;
- p) esercita le attribuzioni, in quanto compatibili con gli statuti di autonomia e con i regolamenti didattici di Ateneo, previste all'art.94 del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382;
- q) assolve ad ogni altro compito ad esso attribuito dalla legge o dai regolamenti.

LUM Jean Monnet

S.S. 100 Km 18 – 70010 – Casamassima (Bari)

Tel. 080.4524311 – Fax Segreteria 080.6977599, Fax Presidenza e Rettorato 080.6977122

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore quando vi sia la necessità di provvedere su materie di sua competenza e comunque, in via ordinaria, almeno quattro volte l'anno. La convocazione avviene mediante lettera contenente l'ordine del giorno, spedita o consegnata a mani o trasmessa via telefax o mediante posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Quando vi siano motivi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto fino a due giorni.

5. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto (quorum costitutivo). Nel computo non si tiene conto di coloro che hanno preventivamente giustificato per iscritto l'assenza. La seduta del Consiglio Direttivo non è in alcun caso valida se non sono presenti almeno quattro componenti.

6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o i regolamenti prescrivano una maggioranza più elevata. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore. Per l'elezione del Direttore, per l'approvazione e per le modifiche al Piano di Studi della Scuola nonché per le proposte di modifica al Regolamento della Scuola è richiesto il voto favorevole di almeno sette componenti del Consiglio Direttivo.

7. Di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dal Segretario. Le funzioni di Segretario possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo ad uno dei suoi membri o al dipendente con mansioni amministrative assegnato dall'Università alla Scuola.

Art.7

(Direttore)

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo. Dura in carica per l'intero periodo di durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

2. Nel caso di assenza o di impedimento del Direttore le sue funzioni sono esercitate dal professore universitario più anziano di ruolo componente del Consiglio Direttivo.

3. Il Direttore ha la rappresentanza della Scuola e presiede il Consiglio Direttivo.

4. Sono, inoltre, compiti del Direttore:

- a) promuovere l'attività della Scuola;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) vigilare sull'attuazione dei programmi didattici e sul rispetto dell'ordinamento didattico della Scuola;
- d) predisporre il piano di spesa e il rendiconto annuali;
- e) istruire le decisioni da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) assicurare una interlocuzione costante con la Conferenza Nazionale dei Direttori delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, anche partecipando alle riunioni della Conferenza medesima;
- g) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge e dai regolamenti.

5. In caso di impedimento del Direttore, le sue funzioni sono svolte dal più anziano in ruolo dei professori universitari membri del Consiglio direttivo.

Art. 8

(Segreteria)

1. La Segreteria amministrativa della Scuola cura gli atti e gli adempimenti relativi alle iscrizioni e alla carriera degli specializzandi.

2. La Segreteria della Scuola coadiuva il Direttore, svolge le attività di supporto necessarie all'organizzazione e al funzionamento della Scuola e ne tiene la contabilità.

Art. 9

(Servizio di tutorato)

1. Il servizio di tutorato implica lo svolgimento di compiti integrativi delle attività didattiche, di coordinamento tra i corsi, di supporto alla organizzazione della Scuola, di assistenza e di orientamento degli iscritti.
2. Il servizio di tutorato è affidato, previa stipula di appositi contratti di diritto privato, a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ad avvocati e notai, a dottori di ricerca e assegnisti di ricerca in materie giuridiche.

TITOLO IV

Ordinamento didattico della Scuola

Art.10

(Durata e indirizzi della Scuola)

1. La Scuola ha durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e in un secondo anno diviso negli indirizzi giudiziario-forense e notarile.

Art. 11

(Frequenza)

1. La frequenza alle attività didattiche della Scuola è obbligatoria nei limiti previsti dal presente articolo, secondo la previsioni dell'art. 7, comma 4, del Regolamento Ministeriale.
2. La frequenza viene attestata tramite la sottoscrizione da parte di ogni iscritto, sia in entrata che in uscita, del foglio di presenza, predisposto dalla segreteria della Scuola per ciascun giorno di lezione. L'iscritto che abbandoni in anticipo le lezioni è tenuto ad apporre, nel foglio di presenza, l'ora di uscita accanto alla firma. Il foglio di presenza, sottoscritto dal docente, viene ritirato al termine della lezione e conservato presso la Segreteria della Scuola.
3. Al computo delle ore di presenza provvede l'Ufficio amministrativo, che ne sottopone i risultati al Consiglio Direttivo, ai fini del passaggio degli studenti dal primo al secondo anno di corso e dell'ammissione all'esame di diploma. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più tutor d'aula il compito di supportare la Segreteria della Scuola nelle attività di verifica degli obblighi di cui al comma precedente.
4. È consentito un numero di assenze ingiustificate non superiore a 60 ore di attività didattiche; le ore di assenza ulteriori rispetto alla sessantesima devono essere giustificate entro il limite di 70 ore di assenza, in base alle previsioni dell'articolo 12 del presente Regolamento.
5. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla Scuola. L'assenza, anche se giustificata, per ogni anno per un numero complessivo superiore a centotrenta ore comporta la non ammissione al secondo anno di corso o all'esame di diploma.

Art. 12

(Assenze giustificate)

1. Costituiscono cause di giustificazione delle assenze, nel limite massimo di 70 ore per anno:
 - a) le visite mediche specialistiche;
 - b) la partecipazione a pubblici concorsi ed all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

- c) i periodi di gravidanza o malattia;
- d) la pratica forense e notarile;
- e) la partecipazione a seminari convegni, incontri di studio, corsi, previa valutazione del Consiglio Direttivo;

Il Consiglio Direttivo valuta la giustificabilità delle altre cause di assenza eventualmente addotte dagli specializzandi.

2. Ai fini della giustificazione delle assenze di cui al comma precedente, gli specializzandi devono presentare, entro 30 giorni dall'assenza, idoneo certificato od attestazione rilasciato dalle Autorità o dagli Enti competenti. Non è ammessa in alcun caso l'autocertificazione delle cause di giustificazione, anche diverse dai motivi di salute.

3. Il Consiglio Direttivo dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni nei quali è distribuito il piano di studi ovvero la ripetizione di un anno. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, in particolare, le assenze giustificate possono essere recuperate attraverso la partecipazione ad attività formative diverse (a titolo esemplificativo: seminari, convegni, corsi, incontri di studio, pratica forense e notarile), previa valutazione del Consiglio Direttivo.

Art.13

(Piano degli studi)

1. Il piano degli studi della Scuola è definito dal Consiglio Direttivo in conformità con quanto previsto dall'Allegato 1 del Regolamento Ministeriale contenente l'indicazione dell'obiettivo formativo e l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni e specifici ai due indirizzi.

2. Le attività didattiche della Scuola si svolgono in conformità al piano di studi ed alla programmazione didattica definiti dal Consiglio Direttivo e sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio Direttivo, nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo.

3. La durata complessiva delle attività didattiche è di 500 ore per ogni anno di corso, di cui almeno il 50 per cento è dedicato alle attività pratiche, con un limite massimo di cento ore per stages e tirocini. Durante i corsi sono programmati e attuati ulteriori attività di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore.

4. L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazione di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, redazione e discussione di atti giudiziari, atti notarili, sentenze e pareri. Dovrà essere adottata ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici.

5. Il Consiglio Direttivo potrà programmare lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, sedi giudiziarie, organi della giustizia amministrativa o contabile, scuole di notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato, scuole o istituti superiori della Pubblica amministrazione, previa stipula di appositi accordi o convenzioni tra i soggetti richiamati e l'Università LUM Jean Monnet.

Art. 14

(Attività didattica)

1. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal Consiglio Direttivo, provvede l'Università ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento Ministeriale, secondo i regolamenti didattici e in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, nonché con contratti di diritto privato stipulati ai sensi della normativa vigente con magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con notai ed avvocati, anche cessati dall'ufficio o servizio da non più di cinque anni.

2. Ove il numero degli iscritti lo renda necessario può procedersi allo sdoppiamento del corso ed alla nomina di più docenti per il medesimo insegnamento. Si procede comunque allo sdoppiamento quando il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento. In tal caso uno dei docenti della medesima disciplina assicura le funzioni di coordinamento.

Art. 15

(Responsabili d'area)

1. Sulla base degli incarichi e dei contratti di insegnamento conferiti annualmente, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei Responsabili d'area, incaricati del coordinamento delle attività didattiche relative a ciascuna delle principali aree disciplinari indicate quali contenuti minimi qualificanti della Scuola dall'Allegato 1 del Regolamento Ministeriale.

Art. 16

(Verifiche intermedie)

1. Nell'ambito di ciascun anno di corso è previsto lo svolgimento di prove intermedie volte ad accertare la preparazione raggiunta da ogni specializzando.

2. Le prove intermedie vanno obbligatoriamente eseguite per ciascuna delle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale. Con riferimento alle materie di cui al presente comma, i rispettivi Responsabili d'Area stabiliscono il numero di verifiche intermedie per ciascun anno di corso, da un minimo di una ad un massimo di tre.

3. Verifiche intermedie, a discrezione degli altri Responsabili d'Area, possono essere effettuate anche nelle materie diverse da quelle di cui al comma precedente del presente articolo.

4. Le prove di verifica consistono in dissertazioni scritte su questioni teoriche o casi pratici, nella redazione di atti giudiziari e notarili o di pareri, nel commento di casi giurisprudenziali. Ciascun Responsabile d'area stabilisce le modalità per esporre ad ogni specializzando gli esiti della correzione degli elaborati.

5. Nel caso di assenza a tutte le verifiche programmate per una materia obbligatoria di cui al comma 2 del presente articolo, lo specializzando dovrà sostenere una prova scritta o orale di recupero, secondo quanto stabilito dal Responsabile d'area interessato. Nel caso di assenza alle verifiche intermedie di cui al comma 3, il Responsabile d'area interessato stabilirà di volta in volta le modalità di recupero.

6. Al termine di ogni anno di corso, ciascun Responsabile d'area dovrà far pervenire al Consiglio Direttivo una scheda valutativa per ciascun studente contenente un giudizio formulato in base agli esiti delle sopraindicate verifiche e in base alla frequenza alle attività didattiche.

Art. 17

(Passaggio al secondo anno di corso e ammissione all'esame finale)

1. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio Direttivo sulla base della valutazione complessiva delle schede valutative predisposte da ciascun Responsabile di area in base all'art. 16 del presente Regolamento. I giudizi sono espressi anche in formato numerico (in trentesimi). Tali giudizi devono essere pubblicati mediante affissione in apposita bacheca tenuta presso la Facoltà di Giurisprudenza e comunicati mediante lettera o e-mail a ciascuno degli interessati. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente può ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 18

(Esame finale)

LUM Jean Monnet

S.S. 100 Km 18 – 70010 – Casamassima (Bari)

Tel. 080.4524311 – Fax Segreteria 080.6977599, Fax Presidenza e Rettorato 080.6977122

1. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari, nella quale l'allievo deve dare prova di esauriente conoscenza degli istituti giuridici nonché di adeguate capacità nell'argomentazione giuridica e nel collegamento tra i profili delle diverse discipline. Gli argomenti vengono selezionati ed assegnati dal Consiglio direttivo, che può anche delegare tale compito al Direttore.
2. Lo studente deve consegnare l'elaborato, in formato cartaceo sottoscritto e su supporto magnetico, alla Segreteria della Scuola entro quindici giorni dalla comunicazione dell'argomento assegnato. La Segreteria cura il tempestivo inoltro degli elaborati ai componenti della commissione giudicatrice.
3. La commissione per l'esame finale è composta di sette membri di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio ed è costituita con delibera del Consiglio Direttivo. La commissione è presieduta dal Direttore della Scuola o, in sua assenza, dal professore universitario più anziano di ruolo.
4. La commissione per l'esame finale esprime il proprio giudizio in settantesimi. Per il superamento dell'esame occorre conseguire un punteggio di almeno 42 settantesimi. A ciascun candidato viene riconosciuto un punteggio di base pari alla media tra il voto conseguito per l'ammissione al II anno della Scuola e il voto conseguito per l'ammissione all'esame finale moltiplicata per due. Il punteggio da attribuire alla dissertazione scritta non può superare i 10 punti; il punteggio da attribuire alla discussione non può superare i cinque punti. In caso di giudizio negativo, lo studente potrà ripetere il secondo anno di corso una sola volta, salvo che non abbia già ripetuto l'anno a seguito di giudizio sfavorevole del Consiglio Direttivo.
5. La commissione esaminatrice esprime il suo giudizio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Dello svolgimento dell'esame e delle determinazioni assunte dalla commissione esaminatrice dovrà essere redatto apposito verbale.
6. Il Consiglio Direttivo, per gravi ragioni, con atto motivato, può stabilire fino a tre sessioni di esame di diploma.

Art. 19 **(Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 10 marzo 1982, n. 162 e successive modificazioni e integrazioni nonché le disposizioni del Regolamento Ministeriale e quelle del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università LUM Jean Monnet.

IL RETTORE

D.R. 1028/19

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2011, n.19, in attuazione della predetta disposizione normativa; VISTO il decreto interministeriale 2 marzo 2011, relativo alla laurea magistrale a ciclo unico abilitante per il Restauro; VISTO il decreto interministeriale del 30 settembre 2015, relativo ai corsi di laurea e laurea magistrale delle classi della Difesa e Sicurezza; VISTO il decreto ministeriale DM 7.01.2019, n.6, concernente l'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio; VISTA la richiesta della LUM "Jean Monnet" con nota prot. n. 1269/19 del 02/04/2019;

Visto il decreto ministeriale nr. 513 del 21.06.1999 con cui è stata istituita questa università ed il decreto ministeriale del 10 aprile 2001 con cui è stato approvato lo statuto ed il regolamento didattico di ateneo

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11 co.1;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2007, relativo alla classe di laurea magistrale in Giurisprudenza;

Visto il D.R. 1019/06 del 9 maggio 2006 con cui è stato istituito, come previsto dal D.M. 29 settembre 2005, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 nella FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA il *Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01 – classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza)*,

Visti i decreti i decreti ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;

Visto il DM 26 luglio 2007, n. 386, relativo alle linee guida per l'istruzione e l'attivazione dei corsi di studio universitari;

Visto il D.R. nr. 1025/08 del 23 maggio 2008 con cui venivano istituite a decorrere dall'anno accademico 2008-2009 le lauree ex DM 270/04 nella facoltà di Economia (*Classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale: corso di laurea in Economia ed Organizzazione aziendale e Classe LM-77 Scienze economico-aziendali: Corso di laurea magistrale in Economia e Management*);

Visto il D.R. nr. 1009/09 del 16 marzo 2009 con cui è stato emanato il nuovo Regolamento didattico di Ateneo, a seguito della ministeriale nr. 808 del 05.03.2009, con cui veniva trasmesso il provvedimento direttoriale relativo all'approvazione della suddetta integrazione;

Visto il D.R. nr. 1031/10 del 16.04.2010 con cui veniva approvata la laurea triennale L14 in *Diritto dell'Impresa* presso la Facoltà di Giurisprudenza;

Vista la Legge 240/10 , ed in particolare l'art.5, comma 1, lettera a);

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2011, n.19, in attuazione della predetta disposizione normativa;

Visto il DM 08/08/2016 concernente la programmazione del sistema universitario per il triennio 2016/2018;

Vista la ministeriale nr. 26013 del 18/09/2018 relativa all'accREDITamento dei corsi per l'a.a. 2019/2020;

VISTO il decreto ministeriale DM 7.01.2019, n.6, concernente l'autovalutazione, valutazione, accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;

Viste le proposte di integrazione al regolamento didattico di Ateneo parte generale, relative alle Lauree (L14 – Nuova istituzione Diritto ed economia per l'impresa e la cooperazione internazionale; LM77 Economia e Management – modifica; LMg/01 Giurisprudenza – Modifica) trasmesse dal Magnifico Rettore dell'Università LUM Jean Monnet con note prot. 629/19 del 15/02/19, prot. 1203/19 del 27.03.19 e prot. 1269/19 del 02.04.2019;

Visti i pareri espressi dal Consiglio Universitario nelle adunanze del 26.02.2019; 18/04/2019 e 22/05/2019;

Visto la delibera n. 137/2019 dell'ANVUR relativa all'accREDITamento del Corso di laurea DIRITTO ED ECONOMIA PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Classe L14)

DECRETA

Art. 1 E' emanata l'integrazione del regolamento didattico di ateneo dell'Università LUM Jean Monnet per quanto riguarda l'inserimento dei seguenti Corsi di studio nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 Sono istituiti, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020 i seguenti corsi di laurea

Facoltà di Economia:

LM-77-Scienze economico-aziendali ECONOMIA E MANAGEMENT

Facoltà di Giurisprudenza

Classe L-14 Scienze dei servizi Giuridici: corso di laurea in Diritto ed Economia per l'impresa e la cooperazione internazionale

LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza - GIURISPRUDENZA

Casamassima, 21.06.2019

Il Rettore
Prof. Emanuele Degennaro